

FAQ - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DI FONDO FOR.TE. - CIG: 821990937E

Aggiornamento al 15 Maggio 2020

- 1. Lettera d'invito - Chiediamo, nel rispetto del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 e della Delibera Anac n. 312 del 09 aprile 2020, data l'emergenza sanitaria in corso, che l'ente valuti la possibilità di svolgere la procedura di gara in modalità telematica.**

Risposta:

In fase di acquisizione del CIG per la presente procedura negoziata, tramite il sistema SIMOG dell'ANAC, la Stazione Appaltante ha optato per lo svolgimento della gara in modalità tradizionale cartacea.

In ogni caso, il Fondo, per le procedure in corso di svolgimento con modalità non telematiche, in osservanza del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della Delibera ANAC n 312 del 09 Aprile 2020 e nel rispetto delle misure precauzionali poste in essere per far fronte all'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus), nonché delle disposizioni che incentivano il "lavoro agile", qualora permangano le condizioni emergenziali effettuerà le sedute pubbliche in video-conferenza, concedendo ai Concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità.

- 2. Disciplinare - Art. 14 - La responsabilità verso terzi è in capo all'utilizzatore nel rispetto dell'Art. 35, comma 7 D. Lgs. n. 81/2015. L'Agenzia potrà rispondere solo per danni diretti, accertati e ad essa esclusivamente imputabili.**

Risposta:

Per quanto concerne i danni causati dai lavoratori somministrati, è vero che l'Art. 35, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (e ancor prima l'Art. 26 del D.Lgs. n. 276 del 2003), pone la relativa responsabilità civile in capo all'utilizzatore, quale "datore di lavoro sostanziale", in deroga alla previsione generale contenuta nell'Art. 2049 del Codice Civile.

Nondimeno, si precisa che potranno essere raggiunti diversi accordi tra le Parti in sede contrattuale, in quanto non sussiste alcuna preclusione normativa a che l'Agenzia possa pattiziamente porre a proprio carico detti costi. (cfr. Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 1571 del 12.03.2018; si veda anche Cass. Civ. - Sez. III, Ord. n. 31889/2019).

- 3. Capitolato Tecnico – Art. 7 - Laddove previsto che "Ai sensi dell'Art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015, l'Aggiudicataria è tenuta ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla tipologia dell'attività svolta nonché all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81" si chiede conferma che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 34, comma 3 del**

d.lgs. 81/2015 (computo nell'organico dell'utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell'applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici sia demandata all'impresa utilizzatrice, così come l'addestramento che ai sensi dell'art. art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, e che, pertanto, la previsione contenuta negli articoli richiamati sia da intendere riferita alla formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)".

Risposta:

Si conferma quanto specificato. Si precisa che, così come espressamente previsto dall'Art. 7 del Capitolato Tecnico, *"il Fondo osserverà, nei confronti dei lavoratori somministrati, gli obblighi di prevenzione e protezione a cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative in argomento"*.

- 4. Capitolato Tecnico – Art. 8 - Chiediamo di ricevere la scheda indicante le ore lavorate entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica.**

Risposta:

Si specifica che, fermo restando i termini di cui all'Art. 8 del Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante fornirà all'Aggiudicataria i dati richiesti in tempo utile al rispetto degli adempimenti di legge.

- 5. Capitolato Tecnico - Art. 8 - Laddove viene chiesto di suddividere le Fattura ore ordinarie/straordinarie/ altre voci di spesa, si chiede conferma che, previa suddivisione e trasmissione del dettaglio dei dati menzionati, sarà ritenuta ammissibile la generazione e l'invio di una sola fattura.**

Risposta:

Si conferma che potrà essere consentita l'emissione anche di una sola fattura, purché accompagnata da un prospetto riepilogativo contenente, nel dettaglio, tutti i dati previsti dall'Art. 8 del Capitolato Tecnico, rubricato "Verifica di conformità e fatturazione", in relazione all'emissione della "1) Fattura ore ordinarie", "2) Fattura ore straordinarie" e della "3) Fattura separata", relativa agli elementi oggetto di fatturazione separata, senza applicazione della Fee di Agenzia, di cui all'Art. 6 dello stesso Capitolato Tecnico.

Si precisa che unicamente la quota che il Fondo andrà a corrispondere all'Aggiudicataria, a titolo di compenso per l'attività resa, è soggetta ad IVA nella misura di legge.

- 6. Capitolato Tecnico – Art. 8 - Si chiede se i pagamenti dell'Agenzia aggiudicataria saranno effettuati con bonifico bancario a 30 giorni ricevimento fattura.**

Risposta:

Si conferma che i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura con

bonifico bancario. L'emissione della fattura da parte dell'Aggiudicataria potrà avvenire previa accettazione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, secondo le modalità di cui all'Art. 8 "Verifica di conformità e fatturazione" del Capitolato Tecnico.

7. Capitolato Tecnico - Art. 10 - Chiediamo conferma che le penali non siano decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro (art. 33 c. 2 Dlgs 81/15).

Risposta:

Si conferma che le penali non saranno decurtate dall'importo in fattura, nella parte in cui esso costituisca il legittimo rimborso dell'Aggiudicataria degli oneri retributivi e previdenziali da essa stessa effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori somministrati.

Si ribadisce, comunque, che per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, il Fondo potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicataria, a qualsiasi titolo.

Fermo restando l'applicazione delle penali, il Fondo si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'Art. 1382 del Codice Civile, oltre ad avvalersi della risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

8. Capitolato Tecnico - Art. 11 - Non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di risoluzione/recesso per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma.

Risposta:

L'Art. 11 attiene alle ipotesi di recesso del Contratto di affidamento del servizio nei confronti dell'Aggiudicataria del servizio.

In siffatte ipotesi, come espressamente previsto, gli impegni assunti con i singoli Contratti di somministrazione verranno confermati fino alla loro naturale scadenza.

Per la risoluzione del Contratto con l'Aggiudicataria, si fa rimando all'Art. 12 del Capitolato Tecnico. Nel caso si verifichino le ipotesi di inadempimento ivi indicate, si ribadisce che unitamente al Contratto principale si riterranno risolti anche i separati Contratti di somministrazione in essere.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 15 del Disciplinare di gara, si precisa che maggiori dettagli sulle principali clausole contrattuali saranno ulteriormente esplicitati in sede contrattuale o al più tardi, al momento della programmazione esecutiva delle attività/prestazioni/servizi oggetto dell'affidamento.

9. Capitolato Tecnico - Art. 14 - Chiediamo se sia previsto anche il rispetto del Codice Etico e Modello Organizzativo dell'Aggiudicataria.

Risposta:

Si richiede che l'Aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio, si impegni e si obblighi a svolgere le prestazioni nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231"), adottati dal Fondo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Detti documenti sono reperibili e consultabili sul il sito istituzionale del Fondo: www.fondoforte.it, nella sezione "Conosci For.Te.", alla voce "Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico".

E', comunque, interesse della Stazione Appaltante che l'Aggiudicataria promuova i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e Modello Organizzativo dalla stessa adottati e che vigili sul loro rispetto da parte dei lavoratori temporaneamente somministrati.

Come suggerito dalle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, per le procedure negoziate di affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 35, al fine di consentire agli Operatori Economici di formulare un'offerta informata, l'invito è corredato dal Capitolato Tecnico e dalle principali clausole contrattuali.

Maggiori dettagli su tali clausole saranno ulteriormente esplicitati in sede contrattuale o al più tardi, al momento della programmazione esecutiva delle attività/prestazioni/servizi con l'Aggiudicataria.

10. Capitolato tecnico - Posto che il costo del lavoro indicato è sensibilmente più alto rispetto al costo da CCNL per la somministrazione (viene considerato l'importo del TFR annuale), si chiede conferma che il margine debba essere applicato al costo dato di € 28,55.

Risposta:

Si conferma quanto indicato all'Art. 6 del Capitolato Tecnico, ovvero che, per tutta la durata della prestazione presso la Stazione Appaltante, i lavoratori in regime di somministrazione hanno diritto a condizioni economiche e normative, a parità di mansioni svolte, complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello del Fondo.

Pertanto, il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Commercio - 3° Livello, applicato dalla Stazione Appaltante, ed in base al quale è stato determinato il valore massimo stimato posto a base di gara (si veda Art. 3), che include, altresì, la Commissione di Agenzia (Fee d'Agenzia) pari al 7,00% (sette/percento), corrispondente ad un importo di € 6.869,15 (seimilaottocentosessantanove/15) al netto di IVA. Tale importo, espresso in percentuale sul costo della manodopera, costituisce la base di gara non superabile, pena l'esclusione dalla procedura.

Allo stato attuale, il Costo Medio Orario risulta essere pari ad € 28,55 ed include voci retributive e contributive, così come indicate nel prospetto di dettaglio.

11. Disciplinare di gara - Considerata l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 in atto e a seguito dei DPCM, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19, che vede coinvolta l'intera nazione, vi è una evidente difficoltà nel reperire le firme olografe dell'Amministratore delegato e del garante che emetterà la fideiussione provvisoria. Tutto ciò premesso, siamo a chiedere di prevedere tra le modalità di presentazione dell'offerta l'utilizzo di un portale regionale o della piattaforma AcquistinretePA (MEPA), o, in ultima istanza, l'invio a mezzo pec, permettendo in questo modo di firmare digitalmente la documentazione di gara. Qualora non possiate prevedere quanto sopra riportato, chiediamo di prorogare il termine di presentazione dell'offerta.

Risposta:

In merito alle possibili modalità di presentazione della garanzia fideiussoria e della dichiarazione d'impegno, ai sensi dell'Art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riportate al punto "GARANZIA PROVVISORIA (lett. e – lett. f)" di cui all'Art. 6 del Disciplinare di gara, si specifica che le stesse devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'Art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'Art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da Notaio o da Pubblico Ufficiale (Art. 22, comma 2 D.Lgs. n. 82/2005).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del su richiamato Art. 6, rubricato "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – (BUSTA A)", la documentazione dovrà essere in formato **.pdf** firmato digitalmente e prodotta su supporto USB o CD, che andrà inserito nella "BUSTA A".

12. Disciplinare di gara - In ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'Art. 3.4 del Disciplinare di gara, chiediamo conferma di poter comprovare il fatturato complessivo relativo all'anno 2019 mediante certificati di buon esito rilasciati dai Committenti, in quanto il bilancio relativo all'anno 2019 non è ancora disponibile.

Risposta:

Si precisa che, come espressamente previsto, ai sensi dell'Art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante, in presenza di fondati motivi, può ammettere che l'Operatore Economico, che non sia in grado di presentare le referenze richieste, provi la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo. Data tale premessa, la Stazione Appaltante può ritenere idonea la comprova del fatturato relativo all'anno 2019 mediante la produzione di certificati di buon esito rilasciati dai Committenti, purché riportino l'esatto ammontare dell'importo fatturato nell'arco dell'anno solare 2019 relativamente al servizio reso.

Si sottolinea, comunque, che il requisito di cui all'Art. 3.4 di cui al Disciplinare di gara, si intenderà soddisfatto qualora l'Operatore Economico dimostri di aver conseguito nel triennio 2017-2018-2019 un fatturato complessivo non inferiore ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

13. Capitolato Tecnico - All'art. 5 - *Descrizione del servizio del Capitolato tecnico, si prevede che "L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà esercitata dall'Aggiudicataria anche su segnalazione del Fondo, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione"*. Si chiede lo stralcio del termine "anche" stante la previsione normativa dell'art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 81/2015 secondo cui nel rapporto di somministrazione di lavoro il potere disciplinare è riservato al Somministratore il quale riceve comunicazione da parte dell'Utilizzatore in merito agli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

Risposta:

A miglior precisazione e chiarimento, si specifica che il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti del lavoratore somministrato, come espressamente previsto dall'Art. 5 del Capitolato Tecnico, spetta unicamente al Somministratore, in quanto Datore di Lavoro sostanziale. Pertanto, l'azione disciplinare sarà esercitata dall'Aggiudicataria, oltre che in via autonoma, anche su segnalazione da parte del Fondo-Utilizzatore, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 300 del 1970.

14. Capitolato Tecnico - In relazione alla risoluzione del contratto, di cui all'Art. 12 comma 9 del Capitolato tecnico, si precisa che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell'Accordo Quadro, una volta stipulati, non possono risolversi, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore, e devono, dunque, arrivare a loro naturale scadenza onorati dalla stazione Appaltante; pertanto, si chiede lo stralcio della seguente dicitura: "*Nel caso si verificassero gli inadempimenti di cui sopra, unitamente al Contratto principale si riterranno risolti anche i separati Contratti di somministrazione in essere*".

Risposta:

Con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto di cui all'Art. 12 del Capitolato Tecnico, si precisa che il Fondo non aderisce ad alcun Accordo Quadro; né tantomeno la procedura in oggetto è finalizzata a tale scopo, essendo limitata a soddisfare un fabbisogno occasionale, limitato nel tempo e per poche figure professionali.

Pertanto, nel caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicataria agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della Stazione Appaltante, ciò comporterà ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), oltre che ai sensi degli Art. 1453 cc. e ss. del Codice Civile, la risoluzione del contratto principale, con conseguente risoluzione ipso iure dei separati contratti di somministrazione in essere.

Per il recesso del Contratto, si fa rimando all'Art. 11. In siffatte ipotesi, invece, come espressamente previsto, gli impegni assunti con i singoli Contratti di somministrazione verranno confermati fino alla loro naturale scadenza.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'Art. 15 del Disciplinare di gara, maggiori dettagli sulle principali clausole contrattuali saranno ulteriormente esplicitati in sede contrattuale o al più tardi, al momento della programmazione esecutiva delle attività/prestazioni/servizi oggetto dell'affidamento.

15. Disciplinare di gara - Nel caso in cui volessimo procedere con la consegna a mano del plico di gara, tenuto conto della situazione Covid, ci sono delle giornate ed orari particolari da dover rispettare

Risposta:

Il Fondo, nel rispetto delle misure precauzionali poste in essere per far fronte all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, garantisce la ricezione del plico contenente le Offerte anche tramite consegna a mano, da effettuarsi durante i giorni di lavoro dal lunedì al venerdì, preferibilmente dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Si prega, cortesemente, di comunicare a mezzo pec, al seguente recapito: gare@pec.fondoforte.it, **con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore**, quando sarà effettuata la consegna.

16. Disciplinare di gara - Vorremmo sapere se, tenuto conto di quanto riportato nell'art. 251 del DL di Rilancio, la ricevuta del versamento Anac la dobbiamo allegare oppure siamo esonerati?

Risposta:

Nel prendere atto del contenuto dell'Art. 251 del D.L. Rilancio, in attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, che dispone l'esonero dal versamento del contributo di cui all'Art. 1, comma 65, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 dell'ANAC si specifica che lo stesso è riferito a "tutte le procedure avviate dalla data della sua entrata in vigore e fino al 31 Dicembre 2020".

L'Art. 6, rubricato "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)" del Disciplinare di gara, alla lettera g) prevede espressamente che, unitamente al PASSOE rilasciato dal sistema AVCPass, vada prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo da versare all'ANAC, secondo le modalità e nei termini indicati nella Delibera dell'ANAC n. 1174 del 19 Dicembre 2018, se ed in quanto dovuto (salvo eventuali aggiornamenti da parte dell'ANAC).

La su richiamata delibera ANAC, assunta in Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019), prevede per le procedure, con un importo posto a base di gara "uguale o maggiore ad € 40.000 ed inferiore a € 150.000", l'esenzione dal versamento del contributo per la quota spettante agli Operatori Economici.

Ciò, tuttavia, non esime l'Operatore Economico dal registrarsi alla procedura di gara attraverso il sistema AVCPass e di inserire tra la documentazione amministrativa il PASSOE generato.